



BANDO DI GARA

OGGETTO: Esecuzione di opere murarie in assistenza agli interventi di riqualificazione dell'impianto luci e linee elettriche delle aree Nord e Sud dell'Impianto Sportivo di Tor di Quinto, sito in Roma 00191, via delle Fornaci di Tor di Quinto s.n.c.

Categoria OG01

CIG 870989618F

Responsabile Unico del Procedimento: dr.ssa Loredana Fani

Il presente documento di compone di n. 23 pagine numerate da 1 a 23.



PREMESSE

Con determina a pubblicare n. 43/2021 prot. N. 0000230 del 13/04/2021, questa Amministrazione ha autorizzato la pubblicazione di manifestazione di interesse volta a individuare Operatori Economici interessati a partecipare alla procedura di gara negoziata per l'affidamento dell'intervento **di opere murarie in assistenza agli interventi di riqualificazione dell'impianto luci e linee elettriche delle aree Nord e Sud dell'Impianto Sportivo di Tor di Quinto, sito in Roma 00191, via delle Fornaci di Tor di Quinto s.n.c.**

N. 5 operatori hanno effettuato il sopralluogo obbligatorio e presentato regolare manifestazione di interesse a partecipare alla RDO.

Con determina a contrarre n. 55/2021 prot. N. 0000288 del 28/04/2021, questa Amministrazione ha autorizzato la procedura di gara negoziata per l'individuazione di un Operatore Economico cui affidare l'esecuzione **di opere murarie in assistenza agli interventi di riqualificazione dell'impianto luci e linee elettriche delle aree Nord e Sud dell'Impianto Sportivo di Tor di Quinto, sito in Roma 00191, via delle Fornaci di Tor di Quinto s.n.c.**

Alla gara verranno invitati gli Operatori Economici che hanno effettuato il sopralluogo obbligatorio e presentato regolare manifestazione di interesse a partecipare alla RDO.

L'affidamento avverrà attraverso procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 conv. con Legge n. 120/2020, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4, lett. a) del medesimo D.Lgs. n. 50/16, mediante RDO sul portale MEPA gestito da Consip S.p.A.;

La **RdO** verrà aggiudicata secondo il criterio del massimo ribasso percentuale, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del Codice.
In caso di parità di offerta, si aggiudicherà mediante sorteggio e senza esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.
Si procederà ad aggiudicare l'intervento in presenza di almeno due offerte valide.



Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Responsabile Amministrativo Delegato del Centro di Servizi Sportivi "SapienzaSport", dr.ssa Loredana Fani (loredana.fani@uniroma1.it)

Art 1: Oggetto dell'appalto e suddivisione in lotti

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di opere e forniture necessarie alla **Esecuzione di opere murarie in assistenza agli interventi di riqualificazione dell'impianto luci e linee elettriche delle aree Nord e Sud dell'Impianto Sportivo di Tor di Quinto, sito in Roma 00191, via delle Fornaci di Tor di Quinto s.n.c.**

L'appalto è costituito da un unico lotto.

Art. 2: importo a base di gara

L'ammontare dell'appalto è pari a € 81.976,25 + I.V.A. di cui €. 819,76+ IVA relativo agli oneri di cui al D. Lgs.81/08 non soggetti a ribasso, **per cui l'importo a base di gara è di € 81.156,49 (ottantunomilanovecentosettantasei/49) + IVA.**

L'appalto è finanziato con fondi del Bilancio di SapienzaSport.

Art. 3: Categoria dei lavori

Le opere di cui al presente capitolato speciale rientrano nella categoria **"OG01"** (D.P.R. n.34 del 25.01.2000). Non vi sono opere scorporabili.

Art. 4: Invariabilità dei prezzi - elenco prezzi

I prezzi unitari e globali, a cui si applicherà il ribasso percentuale offerto, sono indicati nel Capitolato speciali d'appalto.

Art 5: Nuovi prezzi

Qualora si rendesse necessaria la formulazione di prezzi non contemplati nella Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio", approvata dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 412/2012, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 28 agosto 2012, n. 41 - supplemento n. 1, la Direzione dei Lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi. L'accettazione dell'appaltatore dovrà essere espressa entro il termine di 3 giorni. Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta.



Art. 6 : Durata del contratto

Il servizio di cui all'art. 1 del presente bando, **dovrà essere reso entro e non oltre 140 giorni lavorativi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 7: Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara (il presente documento);
- Capitolato speciale d'appalto comprensivo di ulteriore documentazione e progettazione tecnica
- DUVRI;
- N. 1 Planimetrie;
- Documento di gara unico europeo (DGUE), come da schema allegato;
- Patto di integrità
- Codice etico di Ateneo, non materialmente allegato ma disponibile al sito: <https://www.uniroma1.it/it/documento/codice-etico-di-ateneo>
- "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio", approvata dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 412/2012, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 28 agosto 2012, n. 41 - supplemento n. 1, non materialmente allegato ma parte integrante del presente bando.

Art. 8: Piattaforma di gara

La procedura di gara si svolge interamente in modalità telematica sulla piattaforma MEPA attraverso una Richiesta di Offerta (RdO).

Art. 9: Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare sulla piattaforma MEPA, nella pagina relativa alle Comunicazioni dei Fornitori, della RdO.

I chiarimenti devono essere formulati almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma MEPA sezione comunicati.



Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Art. 10: Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la piattaforma MEPA.

Art. 11: Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici invitati possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese:

Si applicherà il disposto di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi). Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) e per i Consorzi stabili trova applicazione l'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi). Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all'art. 48, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) e alla Determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nella presente lettera di invito.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

È vietato alla ditta invitata alla presente procedura di gara di costituire associazione temporanea di impresa con altro operatore economico invitato alla medesima procedura di gara, a pena l'esclusione di tutte le ditte costituenti l'associazione.

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.



In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Ai sensi dell'art. 83, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), **la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.**

Le **aggregazioni di rete** (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a partecipare o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà



essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 indicano, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____ rilasciati dal Tribunale di _____ nonché dichiarano di non partecipare alla gara quali mandatari di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 12: Requisiti generali

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute Patto di integrità costituisce **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.



Art. 13: Requisiti e mezzi di prova

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti di seguito previsti. Il possesso di tali requisiti dovrà essere dettagliatamente **dichiarato nelle apposite sezioni del DGUE**.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante **AVCpass** in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 (ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti).

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

Per la partecipazione ciascun partecipante dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito elencati. Non è ammessa la sola compilazione della sezione "alfa" della parte IV del DGUE.

13.1 Requisiti di idoneità

Requisiti del concorrente:

- a) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il requisito deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.



Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

13.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Per i lavori: Possesso della SOA per le categorie di cui all'art. 3.

L'operatore economico deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016, attraverso attestazione in corso di validità, per categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere, rilasciata dagli appositi organismi di diritto privato autorizzati a questo fine dall'ANAC, ai sensi dell'art. 84 D.Lgs. 50/2016 e 61 d.P.R. 207/2010.

Ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria abilita il concorrente nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica.

Ai sensi dell'art. 92, comma 1 d.P.R. 207/10: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

In caso di singole scorporabili di importo inferiore a 150.000,00 euro (*ad eccezione delle SIOS – art. 92, comma 7 DPR 207/2010*), l'operatore economico esecutore deve necessariamente essere in possesso dell'attestazione SOA anche per tali singole scorporabili, in ragione della sentenza del **Consiglio di Stato, V sez., 17 marzo 2020, n. 1918**.

13.3 Partecipazione in forma congiunta

I concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi dovranno attenersi alle seguenti specifiche relative alla presentazione dell'offerta:

- il DGUE e la Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000 dovranno essere compilati individualmente da ciascuna impresa che partecipa alla procedura in forma congiunta, nonché dal



consorzio in caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016;

- il documento di dichiarazione di offerta tecnica e il documento di dichiarazione di offerta economica dovranno essere sottoscritti da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o consorzio costituendo;
- i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti da ciascuna impresa che partecipa alla procedura in forma congiunta, nonché dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici in caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016

Art. 14: Avvalimento

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale

Art. 15: Cauzioni e Garanzia richieste

Non è prevista una garanzia provvisoria.

L'offerta deve essere corredata da una **dichiarazione di impegno, sottoscritta dal Legale Rappresentante** a rilasciare, qualora il concorrente risulti affidatario, **garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice, pari al 10% dell'importo contrattuale.**

Art. 16: Modalità di partecipazione alla RdO

Verranno invitati alla RdO gli operatori economici che hanno presentato regolare manifestazione di interesse a partecipare alla RDO

La RdO che si svolgerà su piattaforma MEPA, piattaforma sulla quale verranno gestite tutte le fasi di gara, fino all'aggiudicazione definitiva.

La Richiesta di Offerta verrà pubblicata su piattaforma MEPA per 15 giorni.

Il termine ultimo per la partecipazione alla RdO è fissato alle ore 18.00 del giorno 21/06/2021.

Art. 17: Pagamento del contributo in favore dell'ANAC



Dal 1° gennaio 2021 è ripristinato il sistema di pagamento per operatori e stazioni appaltanti del contributo a favore dell'ANAC determinato nella misura di cui alla Delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019.

Art 16: Criterio di aggiudicazione e criteri di valutazione delle offerte

Si procederà all'espletamento della succitata procedura negoziata anche in presenza di una sola offerta.

L'affidamento verrà aggiudicato con il criterio del massimo ribasso percentuale, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 17 Pari merito e offerte uguali alla base d'asta

Non saranno ritenute valide offerte di importo pari alla base d'asta.

In caso di parità di offerta, si procederà con sorteggio per determinare la graduatoria finale

Art. 18: Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione. Nello specifico valgono le seguenti regole:

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE se, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;



la mancata produzione della dichiarazione di impegno dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

la mancata presentazione di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione della RdO;

la mancata presentazione di dichiarazioni, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a **dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art 19: Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e ss. mm. ii., messo a disposizione dalla stazione appaltante quale allegato al presente disciplinare e scaricabile dalla piattaforma MEPA, all'interno della relativa scheda dedicata alla procedura, secondo quanto di seguito indicato.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C



Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non manifestare l'interesse a partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

originale firmato digitalmente dalle parti o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

P

arte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal **punto 9** del presente avviso pubblico esplorativo (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando e/o compilando le relative sezioni.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;



- nel caso di consorzi cooperativi e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. c), c-bis) e c-ter) del Codice devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso esplorativo.

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese per entrambi i soci.

Nel caso di società con tre soci le suddette attestazioni devono essere rese per il socio in possesso del 50% della partecipazione azionaria, qualora presente.

Art 20: Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

dichiara che non ricorrono per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis), e comma 2, del Codice;

In caso di estinzione integrale del debito tributario o previdenziale

dichiara che l'estinzione del debito tributario o previdenziale si è perfezionata anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta (art. 80, comma 4, sesto periodo, del Codice);

dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter) del Codice;

dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;



Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____ rilasciati dal Tribunale di _____ / ovvero gli estremi del decreto di ammissione al concordato, rilasciato dal Tribunale di _____ e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____ rilasciato dal Giudice delegato di _____, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Tra il deposito della domanda di concordato "in bianco" (art. 161, co. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) ed il deposito del decreto di ammissione al concordato

Indica l'Impresa ausiliaria e gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____ rilasciato dal Tribunale di _____, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Dopo il deposito del decreto di ammissione al concordato

Indica gli estremi del decreto di ammissione al concordato rilasciato dal Tribunale di _____ e gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____ rilasciato dal Giudice delegato di _____, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di impresa individuale, dall'imprenditore;
- nel caso di società, dal legale rappresentante;



- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai **nn. da 1 a 11**;

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai **nn. da 1 a 11**;

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:

dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai **nn. da 1 a 11**;

da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento ai **nn. 1, 2 e 3** (integrazioni al DGUE); **n. 4** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); **n. 6** (operatori non residenti); **n. 8** (privacy) e, ove pertinenti, **nn. 9, 10 e 11** (concordato preventivo/concordato "in bianco").

La rete di cui al **punto 8**, lett. a), b) e c) del presente avviso pubblico esplorativo si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento ai **nn. 1, 2, e 3** (integrazioni al DGUE); **n. 4** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); **n. 6** (operatori non residenti); **n. 8** (privacy) e, ove pertinenti, **nn. 9, 10 e 11** (concordato preventivo/concordato "in bianco").

Le suddette dichiarazioni, **di cui ai punti da 1 a 11**, potranno essere rese sotto forma di allegati all'offerta, preferibilmente secondo i modelli allegati al presente avviso pubblico esplorativo, debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore dell'offerta.

Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

(in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura **oppure**, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati



Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

dichiarazione attestante:

l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

dichiarazione che indichi le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

dichiarazione che indichi le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente **punto 18.3.3** potranno essere rese sotto forma di allegati all'offerta.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compresi il DGUE, ed ogni altra documentazione devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove richiesto, dovrà essere prodotta nei modi previsti dal D.lgs. 82/2005.

Art. 20: Svolgimento operazioni di gara

Le operazioni di gara verranno realizzate, tramite la piattaforma MEPA

Art 21 Criterio di aggiudicazione e criteri di valutazione delle offerte

Si procederà all'espletamento della succitata procedura negoziata anche in presenza di una sola offerta.

L'affidamento verrà aggiudicato con il criterio del massimo ribasso percentuale, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 22. Pari merito e offerte uguali alla base d'asta

Non saranno ritenute valide offerte di importo pari alla base d'asta.

In caso di parità di offerta, si procederà con sorteggio per determinare la graduatoria finale

Art. 23: Regolare esecuzione

Entro 1 MESE dal termine della durata del contratto verrà redatto il Certificato di Regolare Esecuzione.

Con l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione sarà corrisposto all'Appaltatore l'eventuale credito residuo e resa liberatoria alla garanzia fideiussoria.



Art. 24: Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte a evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. Nessun compenso sarà dovuto quando, a determinare il danno, abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'appaltatore i danni subiti dalle opere provvisorie, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori.

Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell'avvenimento. L'appaltatore non potrà sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti. Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

ART. 25: Oneri dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore i seguenti oneri e precisazioni: la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione, l'installazione delle attrezzature e impianti necessari al normale svolgimento dei lavori; l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione, la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli; il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti nel contratto collettivo nazionale del lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili e affini e degli accordi locali integrativi del contratto stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori; la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'approntamento del cantiere, le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l'esecuzione dei lavori e il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi; il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo



svolgimento dei lavori, l'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, il nominativo e il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dell'opera, all'appaltante che potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi.

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro, nonché a fornire, se richiesto, alle figure professionali preposte alla vigilanza e controllo nell'esecuzione dell'opera pubblica (RUP, DL, Responsabile della Sicurezza, etc) ogni certificazione e documentazione prevista in materia delle norme stesse.

Le parti di ricambio eventualmente necessarie per le riparazioni dei guasti alle apparecchiature e macchinari, dovranno essere conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza delle macchine e dei componenti, certificazioni CE e marchiatura CE.

In caso di inadempienza, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali dell'Aggiudicatario.

Art. 26: Cessione del Contratto

Il presente contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

ART. 27: Subappalto

L'affidamento in subappalto non è ammesso.

Art. 28: Penali

Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione si applicherà una penale pari all'1 per cento dell'intero importo contrattuale.

SapienzaSport potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, ovvero, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Università a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione



per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali medesime.

L'Amministrazione si riserva la possibilità, per la somma da trattenere, di richiedere all'appaltatore l'emissione di una nota di credito, pari all'importo di tutte le penali, oppure decurtare, del valore delle penali stesse, gli importi netti sulla fattura di pagamento.

Qualora l'appaltatore accumuli trattenute per un ammontare pari o superiore al 5% dell'importo presunto del contratto, sarà ritenuto automaticamente gravemente inadempiente e, come tale, passibile di risoluzione unilaterale del contratto.

L'applicazione delle penali non solleva l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.

ART. 29: Modalità di pagamento e ritenute a garanzia

I pagamenti avverranno dopo Regolare Collaudo, effettuato entro 30 giorni dal termine ultimo per l'esecuzione dell'opera, dietro emissione di regola fattura.

ART. 30: Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del dlgs n. 50/2016, l'aggiudicatario può richiedere una anticipazione del prezzo dell'appalto pari al 20% da corrispondere dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero.

L'art. 207 del d.l. n. 34/2020 c.d. decreto Rilancio ha innalzato dal 20 al 30 per cento la somma che le imprese possono richiedere come anticipazione del prezzo dell'appalto.

ART. 31: Domicilio

Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate mediante lettera raccomandata all'indirizzo della sede dell'appaltatore. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'appaltatore o al capo cantiere dal direttore dei lavori si considererà fatta all'appaltatore.

ART. 32: Spese del contratto



Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti e comprese quelle relative al piano di sicurezza fisica dei lavoratori e del prescritto cartello di cantiere, sono a totale carico dell'appaltatore.

ART. 33. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 34 Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27.04.2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (*General Data Protection Regulation*, di seguito altresì denominato "GDPR") e della vigente normativa nazionale (D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018).

Roma, 07/06/2021

Il R.U.P.

Dr.ssa Loredana Fani

